

CIRCOLARE N. 21

Circolare per il Cliente 28 novembre 2024

IVA

DAL 2 DICEMBRE 2024 ADDIO ALLA BOLLA DOGANALE CARTACEA

Da due anni oramai le bollette doganali di importazione hanno un formato anche elettronico. **A partire dal 2 dicembre 2024 scompariranno le bollette doganali su carta.** Da tale data, tutti i documenti doganali saranno esclusivamente in formato digitale e potrà essere effettuato il download **esclusivamente dal portale dell’Agenzia delle Dogane, attraverso una procedura articolata.**

La bolletta doganale cartacea è stata, infatti, sostituita da un sistema digitale a partire **dal 9 giugno 2022**, in conformità con le nuove normative europee. Questa transizione è parte di un processo di digitalizzazione volto a semplificare le procedure doganali e migliorare la trasparenza nelle operazioni di importazione.

Dal 2 dicembre 2024 tutti gli operatori saranno obbligati a presentare le dichiarazioni doganali di esportazione e transito esclusivamente attraverso le nuove modalità elettroniche, conformi alle direttive dell’Unione Europea.

- **2 dicembre 2024** - Inizio obbligo di presentazione della dichiarazione doganale di esportazione e di transito con le nuove modalità elettroniche previste a livello UE.
- **21 gennaio 2025** - Termine nazionale per l’adeguamento alla dichiarazione di transito, in linea con i termini stabiliti dall’UE.
- **1 febbraio 2025** - Termine nazionale per l’implementazione della componente transnazionale della dichiarazione di esportazione.

Il rischio del disallineamento dei termini, tra il 2 dicembre 2024 (obbligo nazionale) e le scadenze fissate a livello unionale (21 gennaio 2025 per il transito e 11 febbraio 2025 per l’esportazione transnazionale), è concreto. L’impossibilità per alcuni Paesi, che non avranno ancora implementato la nuova componente transnazionale, di acquisire automaticamente l’Ivisto (visto elettronico necessario per la non imponibilità IVA) è probabile. **Questo potrebbe comportare la necessità di utilizzare modalità manuali per chiudere le operazioni doganali, con conseguenti ritardi e potenziali problematiche amministrative per le operazioni di esportazione, specialmente se il bene lascia il territorio doganale da un Paese non ancora adeguatosi al nuovo sistema.**

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 8 ottobre 2024 (informativa n. 622909) ha ribadito che le nuove modalità dichiarative, connesse alle fasi funzionali del sistema unionale

AES-P1 e NCTS - P5, diventeranno le uniche ammissibili. Tenuto conto delle differenze tra i tracciati previsti a livello unionale dall'Eudcm e il precedente tracciato, per consentire la gestione telematica della liquidazione dei tributi in dichiarazione, **sono stati individuati due codici documento nazionale in TARIC**. Le nuove funzionalità per la liquidazione dei tributi sono già disponibili in ambiente di validazione e sono state estese in ambiente reale dal 23 ottobre 2024.

Gli obblighi di registrazione - L'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che, "Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno". **Le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione** - diritto che – ai sensi dell'art. 19 del Decreto IVA, sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo; **pertanto, la registrazione della bolletta deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno della sua ricezione.**

Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione è necessario dunque che sia verificata:

- oltre all'esigibilità dell'imposta,
- la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro IVA acquisti.

Al riguardo con la circolare n. 22/2022 del 6 giugno 2022 la stessa Agenzia ha chiarito, che "l'art. 6 par. 1 del CDU, stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni", tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale sono effettuati mediante **procedimenti informatici**.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.